

*Termine d'opposizione: 9 maggio 1939.*

---

## **Legge federale**

concernente

### **la bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo.**

(Del 3 febbraio 1939.)

---

#### **L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visti gli articoli 23 e 24 della Costituzione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 1938,

*decreta :*

#### **Art. 1.**

Sotto il nome di « Impresa per la bonifica della pianura della Linth » è eretto un ente federale di diritto pubblico.

Nella sua qualità di ente autonomo, l'impresa deve, in conformità delle prescrizioni che seguono e a norma del progetto allestito dalla sezione delle bonifiche fondiariе della divisione federale dell'agricoltura, bonificare i terreni della pianura della Linth situati nei Cantoni di Svitto e di San Gallo, e provvedere alla manutenzione dell'opera.

La bonifica comprende la sistemazione dei torrenti, la canalizzazione per lo scolo delle acque, il raggruppamento dei terreni e la costruzione delle strade.

Il Consiglio federale fissa la sede dell'impresa.

#### **Art. 2.**

I terreni situati nella regione della bonifica, nonchè quelli interessati alla sistemazione dei torrenti formano il perimetro.

## Art. 3.

Le spese dell'opera sono stimate in fr. 12.730.000, cioè:

A. Riva sinistra della Linth, comprendente 1670 ha nei territori dei Cantoni di Svitto e di San Gallo . . . . .	5.000.000
B. Riva destra della Linth, parte inferiore, regione di Uznach-Benken, nel Cantone di San Gallo, comprendente 1200 ha . . . . .	4.000.000
C. Riva destra della Linth, parte superiore, regione di Schänis nel Canton San Gallo, comprendente 1130 ha . . . . .	3.730.000
	Totale 12.730.000

Queste spese saranno coperte:

- a) Con contributi della Confederazione pari al 60 per cento delle spese di bonifica;
- b) con contributi dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni;
- c) con prestazioni dei proprietari soggetti ai contributi del perimetro;
- d) con altri contributi.

Il piano di finanziamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale.

La Confederazione versa degli anticipi, che non fruttano interessi, nel limite del suo contributo, ma per una somma non superiore a franchi 750.000 l'anno.

La Confederazione versa contributi ai sorpassi di credito solamente se questi sono da attribuirsi a cause straordinarie.

## Art. 4.

La Confederazione vigila su l'esecuzione e la manutenzione dell'opera.

## Art. 5.

Gli organi responsabili dell'impresa sono:

- 1° La commissione della bonifica;
- 2° le commissioni esecutive;
- 3° le commissioni di stima;
- 4° la commissione di ricorso.

## Art. 6.

La commissione della bonifica è l'autorità suprema dell'impresa. Essa si compone di undici membri. Il presidente e il suo supplente, un rappresentante della commissione della Linth e un rappresen-

tante del Dipartimento federale dell'economia pubblica vengono nominati dal Consiglio federale; essi non devono essere cittadini dei Cantoni interessati.

Due membri sono nominati dal Governo del Cantone di Svitto e cinque da quello del Cantone di San Gallo.

La commissione della bonifica designa la direzione generale dei lavori; essa emana, con riserva della ratificazione del Consiglio federale, i regolamenti e le prescrizioni per la costruzione, la manutenzione dell'opera e la rappresentanza dell'impresa.

#### Art. 7.

Per ciascuna delle tre zone della bonifica è istituita una commissione esecutiva.

Le commissioni esecutive comprendono il presidente della commissione della bonifica, quale presidente, l'ingegnere della Linth, e dei rappresentanti dei Cantoni, cioè:

1<sup>o</sup> *Zona A* (riva sinistra della Linth):

Tre rappresentanti del Cantone di Svitto e due rappresentanti del Cantone di San Gallo;

2<sup>o</sup> *Zona B* (riva destra della Linth, parte inferiore):

Tre rappresentanti del Cantone di San Gallo;

3<sup>o</sup> *Zona C* (riva destra della Linth, parte superiore):

Tre rappresentanti del Cantone di San Gallo.

I rappresentanti cantonali sono nominati dal Governo del Cantone.

Le commissioni esecutive prendono, in conformità delle prescrizioni della commissione della bonifica, tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione dei lavori nella loro zona. In particolare esse sono incaricate di approvare i piani di costruzione e i programmi dei lavori, di aggiudicare i lavori e di vigilare sull'esecuzione.

#### Art. 8.

In ciascuna delle tre zone della bonifica è istituita una commissione di stima composta di tre membri e di due supplenti.

Il Consiglio federale nomina il presidente comune delle tre commissioni; questo non deve essere cittadino dei Cantoni interessati.

I Governi dei Cantoni di Svitto e di San Gallo nominano ciascuno un membro ed un supplente per la zona situata sulla riva sinistra della Linth.

Per le zone della riva destra, i commissari e i loro supplenti sono nominati dal Governo del Cantone di San Gallo.

I commissari non devono essere proprietari di immobili nel perimetro della bonifica.

Le commissioni determinano il perimetro di ciascuna zona; esse fissano il valore dei terreni situati nel perimetro e stabiliscono il piano di partecipazione alle spese dell'impresa; esse regolano gli obblighi di manutenzione dei canali e delle strade del perimetro.

#### Art. 9.

La commissione di ricorso si compone di tre membri e di due supplenti.

Il suo presidente è scelto dal Consiglio federale fra i membri del Tribunale federale.

I Governi dei Cantoni di Svitto e di San Gallo designano ciascuno un membro ed un supplente.

I membri della commissione di ricorso non devono far parte delle altre commissioni nè essere proprietari di immobili situati nel perimetro.

#### Art. 10.

Tutti i commissari sono nominati per un periodo di sei anni.

Un regolamento del Consiglio federale fisserà le indennità a cui essi hanno diritto.

#### Art. 11.

I membri della commissione della bonifica e delle commissioni esecutive nominati dai Cantoni devono comprendere un'equa rappresentanza dei proprietari del perimetro.

#### Art. 12.

L'impresa della bonifica ha il diritto di espropriazione. L'espropriazione è retta dalla legge federale del 20 giugno 1930 su l'espropriazione, salvo che :

1. la Commissione federale di stima è sostituita dalle commissioni di stima istituite nell'art. 8 ;
2. la commissione di ricorso indicata nell'art. 9 conosce, in luogo del Tribunale federale, dei ricorsi diretti contro le decisioni della commissione di stima che non sono considerati come definitivi a termini della legge su l'espropriazione.

#### Art. 13.

Tutte le contestazioni d'ordine amministrativo o tecnico vengono decise dalle commissioni esecutive e, in ultima istanza, dalla commissione della bonifica.

I ricorsi concernenti la determinazione del perimetro, la stima dei terreni e il contributo dei proprietari ai lavori della bonifica e di manutenzione sono giudicati dalle commissioni esecutive e, in ultima istanza, dalla commissione di ricorso.

Le decisioni definitive degli organi competenti sono parificate alle sentenze che hanno acquistato forza di cosa giudicata del Tribunale federale.

#### Art. 14.

I contributi dei proprietari alle spese della bonifica vengono fissati dalle commissioni esecutive, in conformità del piano di partecipazione.

I contributi possono essere prestati mediante cessione di terreno.

#### Art. 15.

Le spese di manutenzione vanno a carico dei proprietari, a meno che non siano disponibili altri contributi.

#### Art. 16.

Qualora dei terreni bonificati venissero sottratti all'agricoltura entro venticinque anni dalla fine dei lavori, i proprietari rifonderanno i sussidi della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni.

Qualora dei fondi venissero, durante questo termine, usati per lavori pubblici, questi sussidi possono essere imputati in equa misura sul prezzo di vendita, a meno che vi sia già stata compensazione in seguito a mutazioni.

#### Art. 17.

Per assicurare il pagamento dei proprietari alle spese di bonifica e di manutenzione, nonchè il rimborso dei sussidi in conformità dell'art. 16, è istituito un onere fondiario con priorità di rango su gli altri diritti reali iscritti nel registro fondiario. Quest'onere deve essere annotato nel registro fondiario.

#### Art. 18.

La commissione della bonifica prende le misure atte ad assicurare la protezione della natura. Siffatte misure non devono intralciare notevolmente l'esecuzione dell'opera.

#### Art. 19.

La commissione della bonifica sottopone tutti gli anni al Consiglio federale un rapporto intorno alla sua attività e il rendiconto.

#### Art. 20.

D'accordo con la commissione della bonifica i Cantoni di Svitto e di San Gallo prendono sul loro territorio delle misure affinché la bonifica sia immediatamente seguita dal cambiamento di colture che ne

derivano, essi vigileranno parimente perchè sia assicurata una colonizzazione adatta alle condizioni locali.

#### Art. 21.

Ai Cantoni di Svitto e di San Gallo è fissato il termine di un anno a contare dalla data della presente legge per dichiarare se accettano le condizioni poste da essa.

Se l'opera non può essere eseguita per intero, il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare applicabili le disposizioni della presente legge a una parte sola della regione da bonificare. In questo caso esso potrà modificare le disposizioni concernenti l'istituzione e la composizione delle commissioni previste negli articoli 6 a 9, a fine di adattare la rappresentanza degli interessi in causa alle condizioni d'una esecuzione parziale.

#### Art. 22.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Esso è incaricato di eseguirla.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 3 febbraio 1939.

Il Presidente : **E. Löpfe-Benz.**

Il Segretario : **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 3 febbraio 1939.

Il Presidente : **Vallotton.**

Il Segretario : **G. Bovet.**

---

### Il Consiglio federale decreta :

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 3 febbraio 1939.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,  
Il Cancelliere della Confederazione :

**G. Bovet.**

Data della pubblicazione: 8 febbraio 1939.

Termine d'opposizione: 9 maggio 1939.

---

## **Legge Federale concernente la bonifica della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e di San Gallo. (Del 3 febbraio 1939.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1939
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	06
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	08.02.1939
Date	
Data	
Seite	90-95
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 411

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.